

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, in conformità al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, “Codice del Terzo Settore” o “CTS”), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, l'associazione denominata "Federazione Malattie Rare Infantili Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, “FMRI ETS”, senza vincoli di rappresentazione grafica (di seguito, per brevità, l’“Associazione” o “FMRI”).

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo “ETS” solo dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (di seguito anche “RUNTS”).

L'Associazione ha sede nel Comune di Torino.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie o uffici decentrati in Italia e all'estero.

Articolo 2 – Natura, scopo e attività di interesse generale e attività diverse, strumentali e secondarie

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore, delle seguenti attività di interesse generale:

- **interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8**

- novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a), del Codice del Terzo Settore;**
- **interventi e prestazioni sanitarie, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera b), del Codice del Terzo Settore;**
 - **prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera c), del Codice del Terzo Settore;**
 - **educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera d), del Codice del Terzo Settore;**
 - **formazione universitaria e post-universitaria, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera g), del Codice del Terzo Settore;**
 - **ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera h), del Codice del Terzo Settore;**
 - **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera i), del Codice del Terzo Settore;**
 - **formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione**

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera l), del Codice del Terzo Settore;

- **servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106**, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera p), del Codice del Terzo Settore;
- **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale**, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera u), del Codice del Terzo Settore.

La FMRI ha lo scopo di sostenere e di aiutare nelle loro attività le associazioni che si occupano di malattie rare, complesse e disabilità. Intende favorire e facilitare le iniziative scientifiche e culturali tra coloro che sono interessati alle problematiche relative alle malattie rare, contribuendo a fornire un'informazione capillare tramite l'organizzazione di convegni, seminari ed eventi pubblici di vario genere, nonché attraverso pubblicazioni a carattere divulgativo. Intende inoltre promuovere e valorizzare l'identità e la specificità del Volontariato come risorsa della persona umana e come espressione della gratuità del servizio nell'ambito sociale e della solidarietà.

Propone anche l'adozione agli organi competenti di provvedimenti legislativi e normativi a favore dei pazienti affetti da malattie rare, complesse e disabilità.

La FMRI può promuovere e svolgere attività editoriale inerente allo scopo sociale.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie

rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, individua le attività diverse che l'Associazione potrà svolgere e il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale in un apposito registro.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 4 - Patrimonio dell'Associazione e divieto distribuzione utili

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da eventuali beni mobili o immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi che persone o Enti verseranno all'Associazione per incrementare o favorirne l'attività;
- dalle quote versate dai Soci;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione;
- da ogni altro provento derivante dallo svolgimento di attività di interesse generale, da attività diverse e da attività di raccolta fondi, nei limiti e alle condizioni previsti dal presente Statuto e dalla normativa vigente, nonché da ogni altra entrata non in contrasto con la normativa vigente.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,

entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 5 - Associati

Sono membri dell'Associazione (di seguito, per brevità, "Associato" o, al plurale, "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo il presente Statuto e la normativa di riferimento, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato e decadenza.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla normativa

vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

- di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in Assemblea;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

Gli Associati sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti, ove previsti, e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Articolo 7 – Ammissione degli Associati

L'ammissione di un nuovo Associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione. In particolare, possono far parte dell'Associazione tutti coloro che sono interessati alle o agiscono nel settore delle malattie rare, complesse e disabilità.

L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda scritta di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti dell'Associazione e la normativa di riferimento.

La richiesta di ammissione da parte di un ente giuridico deve essere firmata dal legale rappresentante di quest'ultimo.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda di

ammissione è il Consiglio Direttivo, a cui detta domanda va indirizzata. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione o il rigetto della domanda di ammissione agli interessati entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli Associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

Il soggetto che ha presentato la domanda di ammissione assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda. Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Il ricorso all'Assemblea è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

La qualifica di Associato si perde per recesso, per esclusione, per morte o, nel caso in cui il socio sia un ente giuridico, per estinzione e per decadenza.

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la propria volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dovuta per l'esercizio nel quale viene

effettuata la comunicazione di recesso.

L'esclusione di un Associato viene deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'Associato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione.

L'esclusione viene deliberata nei confronti dell'Associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- per altri gravi motivi.

La delibera di esclusione determina la cessazione delle qualità di Associato dal momento della ricezione della relativa comunicazione.

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento della quota associativa dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata.

L'Associato non in regola con il pagamento della quota associativa annuale decade trascorsi 60 giorni dalla richiesta scritta di pagamento avanzata dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno. L'Associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'Associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun

diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 – Quota associativa

Gli Associati devono corrispondere la quota associativa annuale, nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Articolo 9 – Organi e cariche associativi

Sono organi e cariche dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente, quest'ultimo ove nominato;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato.

E' inoltre possibile l'attribuzione di cariche onorarie ad opera del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli Associati.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, anche fuori dalla sede associativa,

purché in Italia, con avviso scritto comunicato agli Associati, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

L'Assemblea in seconda convocazione deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, se nominato, o da altro Associato appositamente eletto in sede assembleare.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo, di esercizio e sociale.

Essa inoltre:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, ove richiesto dalla legge o ove ritenuto opportuno, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinandone, se del caso, il compenso;
- delibera sull'esclusione degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva e, se del caso, modifica eventuali regolamenti;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su quant'altro ad essa demandato dalla legge, dal presente Statuto e dal Consiglio Direttivo.

All'Assemblea possono intervenire tutti gli Associati. Ciascun Associato non può

ricevere più di tre deleghe.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea si riunisce in forma straordinaria allorché debba deliberare:

- sulle modifiche al presente Statuto;
- sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione;
- sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

Per modificare il presente Statuto nonché per deliberare sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione dell'Associazione occorrono la presenza di almeno due terzi degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'intervento alle riunioni dell'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal presidente e dal Segretario o, in mancanza di questo, dal segretario all'uopo nominato. Quando si tratti di materie di competenza dell'assemblea straordinaria di cui al presente articolo il

verbale è redatto da un notaio designato dal presidente dell'Assemblea.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della nomina, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, questi ultimi tre ove nominati.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, con scadenza alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ed i suoi componenti non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi, fatti salvi i casi in cui non vi sia alcuno disponibile a candidarsi per ricoprire la carica di Consigliere ovvero non si presentino nuove candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo; in detti ultimi casi, i Consiglieri uscenti potranno essere rieletti anche oltre il predetto limite dei due mandati.

In caso di morte, dimissioni o revoca di un Consigliere prima della scadenza del mandato, l'Assemblea, senza indugio, provvede a nominare il sostituto.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- redige – coadiuvato dal Tesoriere, ove nominato – il bilancio preventivo e il bilancio

di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- nomina fra i propri membri il Presidente e può nominare il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- laddove ne ricorrano i presupposti, redige – coadiuvato dal Tesoriere, ove nominato – il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni;
- delibera sugli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;
- propone all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto ed ai regolamenti;
- provvede all'assunzione e alla disciplina del personale;
- stipula convenzioni economiche con Istituti ed Enti;
- propone all'Assemblea le attività diverse, secondarie e strumentali che l'Associazione potrà svolgere;
- propone all'Assemblea l'esclusione di un Associato;
- stabilisce l'importo della quota associativa annuale;
- delibera sull'ammissione dei soci e, in caso di mancato accoglimento, motiva il rigetto;
- delibera in genere su quanto non sia di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Comitato Scientifico che può essere composto da Associati o da consulenti esterni all'Associazione, che dovranno operare a titolo gratuito. I membri del Comitato Scientifico potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione prettamente consultiva e non parteciperanno alle votazioni.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, delegare parte dei suoi poteri a comitati costituiti al suo interno; gli atti delegati ad eventuali comitati devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo, eventualmente anche in via di ratifica, ed in

manca della predetta autorizzazione gli stessi non saranno opponibili alla Associazione nei confronti della quale non avranno valore alcuno.

La carica di Presidente, Vice Presidente, di Segretario, di Tesoriere e di Consigliere non comporta alcun emolumento, fatto salvo il rimborso spese da liquidarsi previa esibizione della relativa documentazione giustificativa entro e non oltre 30 giorni dall'anticipazione personale della spesa oggetto della richiesta di rimborso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, a ciascun componente e all'Organo di Controllo, ove nominato, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di quarantott'ore. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie da trattare e le eventuali ragioni di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, ove quest'ultimo non sia stato nominato o, se nominato, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, volta per volta, anche altre persone per la trattazione di specifici argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, se regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite, anche se non convocate, se sono presenti tutti i Consiglieri, purché i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominati, siano stati informati della riunione e non vi si oppongano.

L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario o, in mancanza, dal segretario all'uopo nominato.

Articolo 12 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è nominato, fra i suoi membri, dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza della Associazione nei confronti dei terzi, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti dal presente Statuto e dal Consiglio Direttivo, nonché in giudizio.

Le limitazioni del potere di rappresentanza dovranno essere iscritte nel RUNTS, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, Codice del Terzo Settore.

Inoltre, il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e cura i rapporti

con gli enti pubblici e privati.

Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 13 – Segretario

Il Segretario, ove nominato, coadiuva il Presidente ed è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

In particolare, il Segretario:

- a) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- b) partecipa alle riunioni ed è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni stesse;
- c) predispone il materiale e la documentazione necessaria all'attività degli organi collegiali;
- d) esplica ulteriori compiti di carattere tecnico e operativo affidatigli di volta in volta dal Presidente.

Articolo 14 – Tesoriere

Il Tesoriere, ove nominato, coadiuva il Presidente ed è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

In particolare, il Tesoriere:

- a) predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo;
- b) predisporre lo schema del progetto di bilancio di esercizio e di bilancio sociale che sottopone al Consiglio Direttivo;
- c) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità della FMRI, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti contributi all'Associazione;
- d) provvede autonomamente alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo o del Presidente.

Articolo 15 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, l'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, collegiale o anche monocratico, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che

il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di Controllo ricoprono tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Articolo 16 – Revisione legale dei conti

L'Assemblea, nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ricopre tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Non può essere nominato revisore legale alcun membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – Esercizio finanziario, bilancio preventivo, bilancio d'esercizio e bilancio sociale

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse economiche e finanziarie disponibili o preventivabili, l'attività che l'Associazione deve svolgere nell'anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, redatto nelle forme di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

Se sono state svolte attività diverse, il Consiglio Direttivo ne documenta, nel bilancio di esercizio, il carattere secondario e strumentale nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Laddove ne ricorrano i presupposti di legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea, entro la medesima data, approva il bilancio sociale redatto nelle forme di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 18 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale, entro il termine di 20 giorni dalla richiesta, presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copia a spese dell'Associato.

Articolo 19 - Scioglimento

L'Assemblea, con la maggioranza di cui al precedente articolo 10, delibera lo scioglimento della Associazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea, con la stessa maggioranza di cui al comma che precede, nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

In caso di estinzione o scioglimento della Associazione per qualunque causa, approvato come sopra previsto, il suo patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 20 - Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge applicabili in materia di tempo in tempo vigenti.

Firmato:

Roberto Corrado LALA

Francesco PENE VIDARI

Io sottoscritto Francesco PENE VIDARI notaio in Torino, certifico che il presente documento informatico, composto di ventuno pagine, è copia conforme dell'allegato "C" all'atto a mio rogito del 25 gennaio 2024, repertorio n. 86.149/18.381, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il 31 gennaio 2024 al n. 4470 serie 1T, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Esente da bollo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005, ad uso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Torino, il giorno 1 febbraio 2024